Firenze 10 giugno 2021

Gli strumenti a disposizione dell'avvocato per anticipare la data della pensione: retrodatazione, riscatto, ricongiunzione, totalizzazione e cumulo. Vantaggi e opportunità da cogliere al momento giusto

Avv. GABRIELE BONAFEDE

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI

PENSIONI

Pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia anticipata
Pensione di vecchiaia contributiva
Pensione anzianità

Pensione di inabilità
Pensione di invalidità

Pensione indiretta
Pensione di reversibilità

PENSIONE DI VECCHIAIA

Art. 2 del Regolamento delle prestazioni previdenziali

REQUISITI

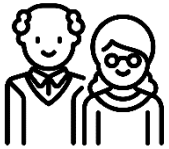
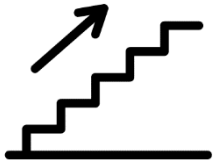

Anno di pensionamento	Età minima	Anzianità minima
2021	70 anni	35 anni

Non è necessaria la cancellazione dall'Albo

Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo il raggiungimento dei requisiti

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Art. 2, comma 2 del Regolamento delle prestazioni previdenziali

REQUISITI

Dal 2021, 35 anni di iscrizione e contribuzione e 65 anni di età,
Non è necessaria la cancellazione dall'Albo

Importo della pensione viene ridotto dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto alla data dell'ordinario pensionamento.
La riduzione è permanente

In presenza **di almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione**, non è prevista alcuna riduzione.

Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda

QUALI STRUMENTI PER POTER ANTICIPARE LA PROPRIA PENSIONE?

RETRODATAZIONE
RISCATTO

RICONGIUNZIONE
TOTALIZZAZIONE
CUMULO

RETRODATAZIONE

(Art. 3 del Regolamento di attuazione art. 21, L.247/2012)

Entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa, si può chiedere la

RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER GLI ANNI DI PRATICA

La richiesta di retrodatazione si presenta in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it – "Accessi riservati – posizione personale – istanze on line".

La retrodatazione può essere richiesta per **massimo cinque anni** a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

A pena di decadenza, il richiedente deve procedere al **pagamento dei contributi** dovuti per la retrodatazione, in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa o con rateazione in tre anni.

RISCATTO

SOGGETTI LEGITTIMATI

A)Avvocati e praticanti iscritti alla Cassa
B)Cancellati dalla Cassa che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia
C) Pensionati di inabilità
D) Superstiti di avvocati non pensionati (al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa del *de cuius* utile per conseguire il diritto alla pensione indiretta)

ANNI RISCATTABILI

A) Corso legale di laurea in giurisprudenza
B) Servizio militare obbligatorio o civile sostitutivo (max 2 anni)
C) Praticantato (max 3 anni)

Non è possibile riscattare anni coincidenti tra loro o con anni di iscrizione alla Cassa o con anni ricongiungibili (Legge 45/90).

EFFETTI DEL RISCATTO

Gli anni riscattati sono:

- ✓ **FIGURATIVI** e non anticipano la decorrenza di iscrizione alla Cassa.

- ✓ **UTILI** per tutti gli iscritti ad aumentare l'anzianità contributiva e conseguentemente per:

- anticipare il momento del pensionamento
- calcolare la pensione su un maggior numero di anni

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'ONERE DEL RISCATTO

- ✓ **in unica soluzione**, entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla comunicazione della delibera adottata dalla Giunta Esecutiva;

- ✓ **ratealmente**, in un massimo di 10 annualità, su domanda da inoltrarsi entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla comunicazione di cui sopra, con interessi al 2,75% annui.

CONTRIBUZIONE DOVUTA

- ✓ Il contributo dovuto deve assicurare la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.

- ✓ Non può essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo corrispondente alla somma dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dell'anno di presentazione della domanda.

DECORRENZA DELLA PENSIONE A SEGUITO DI RISCATTO

Se al raggiungimento dell'età anagrafica (esempio:70 anni) non è stata raggiunta l'anzianità contributiva (35 anni), è possibile maturare il requisito utilizzando l'istituto del riscatto. In tal caso il diritto alla pensione maturerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda di riscatto e non dal primo giorno del mese successivo al compimento del requisito anagrafico, e solo ad avvenuto pagamento (non rateizzabile) dell'importo calcolato.

INTERRUZIONE DEI PAGAMENTI

Sono considerati riscattati solo gli anni per i quali è stato interamente versato l'onere dovuto comprensivo degli interessi.

RICONGIUNZIONE

FINALITÀ

Riconoscimento di un unico trattamento di pensione

SOGGETTI LEGITTIMATI

Iscritti alla Cassa o già iscritti

TIPI DI RICONGIUNZIONE

- IN ENTRATA:
Ricongiunzione nella gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda per i periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni

- IN USCITA:
Ricongiunzione in gestione diversa da quella di attuale appartenenza nel caso di periodi assicurativi precedentemente maturati

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ

La ricongiunzione può essere richiesta una sola volta e riguarda l'intero periodo di contribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali.
È prevista una sola deroga ex art. 3 della L. 45/90 *

* L. 45/90 Art. 3 comma 1: Esercizio della facoltà
1. Le facoltà di cui all'art. 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

RINUNCIA

L’interessato è considerato rinunciatario in relazione alla richiesta di ricongiunzione se entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, non confermi la domanda mediante:

a) Il pagamento dell'intero importo dovuto;

b) Il pagamento di importo non inferiore alla somma delle prime tre rate indicate dalla gestione competente per la massima rateazione consentita;

c) La presentazione di una richiesta di rateazione diversa da quella indicata dall’ente competente.

***

Il pagamento parziale comporta la risoluzione per inadempimento e in tal caso l’iscritto avrà diritto soltanto al rimborso di quanto versato senza interessi.

CONTRIBUZIONE DOVUTA

La differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

- In **unica soluzione**
- Con **rateazione**, in un numero di rate mensili non superiore nel massimo alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti con la maggiorazione di un interesse annuo composto.

COINCIDENZA DI PERIODI DI CONTRIBUZIONE

Coincidenza di periodi di contribuzione obbligatoria: detti periodi sono considerati utili ai fini della determinazione dell'importo di pensione, ma non comportano alcuna maggiorazione dell'anzianità di contribuzione.

Coincidenza di periodi di contribuzione obbligatoria e periodi di contribuzione figurativa:
sono considerati utili ai fini della ricongiunzione soltanto i periodi di contribuzione obbligatoria.

FACOLTÀ CONCESSA AI SUPERSTITI

Termine per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione: la ricongiunzione può essere chiesta dai superstiti entro il termine di due anni dal decesso dell'iscritto.

In caso di decesso dell'avvocato in data anteriore al perfezionamento del procedimento di ricongiunzione, gli eredi possono scegliere tra:

- il pagamento di quanto ancora dovuto dal *de cuius*;
- l'interruzione del pagamento (in tal caso il superstite ha diritto alla restituzione di quanto già versato dall'avvocato deceduto senza interessi).

TOTALIZZAZIONE

FINALITÀ

La totalizzazione consente di cumulare periodi assicurativi non coincidenti tra loro maturati presso gestioni diverse per ottenere un unico trattamento pensionistico.

Con la totalizzazione si possono conseguire:
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità (con almeno 40 anni di contribuzione e solo fino al 31 dicembre 2010)
Pensione di inabilità
Pensione indiretta

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi maturati presso le diverse gestioni previdenziali.

SOGGETTI INTERESSATI

Tutti coloro che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, siano stati iscritti a due o più gestioni previdenziali, per periodi non coincidenti e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO

- La quota di pensione totalizzata viene calcolata con il sistema contributivo specificamente previsto per le Casse (art. 4, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 42/2006).
- Nel caso in cui l'iscritto possa vantare un periodo di iscrizione a Cassa Forense uguale o superiore a quello minimo per il conseguimento della pensione richiesta, si applicheranno gli ordinari sistemi di calcolo (retributivo) sempre con riferimento alla quota di competenza della Cassa Forense.
- Le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro quota in relazione ai periodi di iscrizione già maturati.
- La pensione totalizzata viene erogata dall'Inps senza riconoscimento di alcun importo minimo, secondo apposita convenzione.

Totalizzazione
ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti

- ✓ La totalizzazione può essere richiesta per la liquidazione della pensione di inabilità, nonché per la pensione ai superstiti, ancorché l'assicurato sia deceduto anteriormente al conseguimento del diritto.
- ✓ La pensione di inabilità può essere concessa in favore dell'avente diritto a condizione che sussistano i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dell'invalidità.
- ✓ La pensione può essere richiesta dai superstiti a condizione che:
  - sussistano tutti i requisiti di assicurazione e contribuzione della forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso;
  - il decesso sia intervenuto successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.42/2006.

CUMULO

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

legge 24 dicembre 2012, n. 228
commi 239 : 248

come modificata dalla

legge 11 dicembre 2016, n. 232
comma 195

Trattamenti pensionistici in regime di cumulo

trattamenti possibili

- **vecchiaia**
- **anticipata**
- **inabilità**
- **reversibilità**
- **indiretta**

decorrenza → dal 1° febbraio 2017

requisiti generali

- Beneficiari che non siano titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012
- Possibile anche se sono già maturati i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni

Pensione di vecchiaia
comma 239

requisiti
art 24 L.214/2011

anagrafici
comma 6

66 anni e 7 mesi per il 2017 e 2018
67 anni dal 2019

adeguati agli incrementi della speranza di vita.

contributivi
comma 7

20 anni

Comprendendo tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate al cumulo

decorrenza

Primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti dal comma 239, in alternativa, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda

diritto

Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate

parere MdL

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell'11 settembre 2017 e allegati ha precisato che "La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una **fattispecie a formazione progressiva**, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse.

Pensione anticipata

comma 239

requisito

anzianità contributiv

art. 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, della legge n. 122 del 2010

anno	uomini	donne
2019 e 2020	43 Anni e 3 mesi *	42 anni e 3 mesi *

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

decorrenza

1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda

Pensione di inabilità

comma 239

requisiti

- di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante
- iscrizione da data anteriore al compimento del 40° anno di età computando, a tal fine, i periodi maturati presso tutte le gestioni interessate

decorrenza

- 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda

Pensione indiretta

comma 239

diritto

in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Tenendo conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto

requisiti

- decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017
- iscrizione da data anteriore al compimento del 40° anno di età computando, a tal fine, i periodi maturati presso tutte le gestioni interessate

decorrenza

primo del mese successivo il decesso del dante causa

Pensione di reversibilità

comma 239

Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica. In particolare, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni forma pensionistica

CALCOLO DELLA PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

in rapporto ai corrispondenti periodi di iscrizione maturati presso l'Ente

Retributivo
artt. 3, 4 e 6 del regolamento delle prestazioni previdenziali

per coloro che, mediante l'istituto del cumulo, raggiungano l'anzianità contributiva complessiva **prevista** per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni dal 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi)

Contributivo
art. 8 del regolamento delle prestazioni

per coloro che, mediante l'istituto del cumulo, raggiungano una anzianità contributiva complessiva **inferiore** a quella prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 dal 2019 e 35 dal 2021 in poi)

Le quote di pensione liquidate da Cassa Forense in regime di cumulo **NON SONO SOGGETTE** all'integrazione al minimo di cui all'art. 5 del Regolamento delle Prestazioni

rinuncia alla domanda di totalizzazione

comma 248

i soggetti che avessero presentato domanda di pensione con totalizzazione, ai sensi del D. Lgs. 42/2006, anteriormente al 31-12-2016, e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, avvalersi del nuovo istituto, se ritenuto più favorevole

decadenza della domanda di ricongiunzione L.45/90

La facoltà di recesso, con rimborso delle somme parzialmente versate, non è concessa a coloro che avessero presentato domanda di ricongiunzione ex legge 45/1990, in quanto tale legge è esclusa dal campo di applicazione previsto dal comma 197, dell'art. 1, della legge 232 del 2016. In quest'ultimo caso, peraltro, resta applicabile il principio della "risoluzione per inadempimento" in caso di mancato pagamento di una o più rate relative all'onere dovuto per ricongiunzione, con conseguente decadenza della domanda

Modalità di pagamento

La liquidazione della pensione **viene effettuata dall'Inp**s, previo accredito delle quote di rispettiva competenza da parte degli Enti interessati.

Le modalità, relative a tale liquidazione, sono state concordate con apposita **convenzione**

CASSA FORENSE E LA COMUNICAZIONE CON GLI ISCRITTI

WWW.CASSAFORENSE.IT

WWW.CFNEWS.IT

SOCIAL MEDIA

CALL-CENTER

06 87 40 40 40

CHAT